

REGIONE SICILIA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilevo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**"GARIBALDI"**  
Catania

DELIBERAZIONE N. 1094 del 27 SET, 2021

**Oggetto:** Refusione contributo unificato giudizio Sterilmedica - sentenza n. 2592/2020 - R.G. n.691/2020 procedura MEPA/RDO n. 2469318 (152/2021)

Proposta N° 461 del 24/9/2021

**STRUTTURA PROPONENTE**  
Servizio Legale

L'istruttore  
\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Federica Cassarino

Il Dirigente Avvocato  
Avv. Carmelo Ferrara

**Registrazione Contabile**

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto 20010000220 Importo € 2.000,00 Aut. 2021/111

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

**NULLA OSTA**, in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Dirigente Responsabile**  
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
(dott. *Giovanni Luca Roccellu*)

nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

**il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,**

*nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019*

con l'assistenza del Segretario, dott. \_\_\_\_\_ ha adottato la seguente deliberazione

**Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi**

## **Il Dirigente Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso**

Premesso che, in data 21.05.2020 è stato notificato ricorso con istanza cautelare, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. Staccata di Catania, proposto ad istanza della SterilMedica finalizzato all'impugnativa della nota di esclusione per la non conformità del prodotto dalla gara per "*la fornitura di n. 2 aspiratori di liquidi biologici a circuito chiuso per grandi volumi*";

che, con deliberazione del Direttore Generale n. 495 del 05.06.2020, è stato conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Massimiliano Mangano, del Foro di Palermo, innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. staccata di Catania a seguito di ricorso proposto ad istanza della Sterilmedica R.G. n.691/2020;

che con ordinanza del 24/06/2020 il Tar, in accoglimento della domanda cautelare, ha disposto "*la sospensione dei provvedimenti impugnati e nelle more della riedizione del giudizio sulla conformità o meno dell'offerta della ricorrente alle specifiche tecniche, giudizio da effettuarsi nel termine di giorni quindici (15) dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.*";

che in adempimento dell'ordinanza cautelare è stato espresso un nuovo parere di conformità e di equivalenza tecnica dell'offerta della ricorrente che, pertanto, è stata ammessa alla gara ed ha avuto aggiudicato il contratto in data 4 agosto 2020 di poi sottoscritto;

che, con sentenza n. 2592/2020, << ... *il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. staccata di Catania (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse. Compensa integralmente tra le parti le spese di causa. Ordina anche la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.* ... >>;

Che, con nota n. 4471 del 29.07.2021, il Settore Provveditorato ha trasmesso la nota pec del 23.07.2021, assunta al prot. n. 13839 del 26.07.2021, con la quale la ditta Sterilmedica, per il tramite dei loro difensori, hanno intimato e diffidato l'Arnas alla refusione del contributo unificato nella misura di € 2.000,00 in virtù della sentenza n. 2592/2020 - R.G. n.691/2020;

Che a norma dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'importo del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari grava sempre sulla "*parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese*";

Che il rimborso è dovuto dal soccombente al ricorrente, "*ogni volta che questi risulti vittorioso ed anche nel caso in cui sia stata disposta la compensazione delle spese del giudizio .... a prescindere da come il Giudice disponga in ordine alle spese, essendo lo stesso connesso esclusivamente al verificarsi della situazione di fatto rappresentata dall'accoglimento del ricorso*", (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione Terza, 18 marzo 2011, n. 1657) solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza -art. 13, comma 6-bis.1 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.-;

Che la sentenza del Tar Catania n. 2592/2020 è passata in giudicato per decorrenza del termine lungo previsto dalla legge;

Che, su richiesta di questa amministrazione, in data 17.09.2021, assunto al prot. n. 16606 del 20.09.2021, l'avv. Comandè ha trasmesso copia della quietanza di versamento attestante l'avvenuto pagamento del contributo unificato;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm doversi procedere al rimborso in favore della ditta Sterilmedica della somma pari ad €2.000,00 quale refusione delle spese relative al contributo unificato in relazione al giudizio definito dal Tar Catania con sentenza n. 2592/2020;

Ritenuto di autorizzare la spesa complessiva di € 2.000,00, sul conto economico 20010000220 esercizio 2021;

Ritenuto di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al rimborso del contributo unificato per complessivi € 2.000,00 secondo le modalità indicate nella nota del 23/07/2021 prot.13839;

Munire la presente delibera della clausola d'immediata esecutività al fine di evitare ulteriori aggravii economici connessi all'avvio di azioni esecutive;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012

### **Propone**

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Procedere, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm, al rimborso in favore della ditta Sterilmedica della somma pari ad €2.000,00 quale refusione delle spese relative al contributo unificato in relazione al giudizio definito dal Tar Catania con sentenza n. 2592/2020;

Autorizzare la spesa complessiva di € 2.000,00, sul conto economico 20010000220 esercizio 2021;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al rimborso del contributo unificato per complessivi € 2.000,00 secondo le modalità indicate nella nota del 23/07/2021 prot.13839;

Munire la presente delibera della clausola d'immediata esecutività al fine di evitare ulteriori aggravii economici connessi all'avvio di azioni esecutive;

#### **Allegati sottratti alla privacy**

- deliberazione del Direttore Generale n. 495 del 05.06.2020;
- sentenza n. 2592/2020;
- nota prot. generale n. 13839 del 26.07.2021;
- nota prot. generale n. 16606 del 20.09.2021;

**Il responsabile del Servizio Legale e Contenzioso**

Avv. Carmelo Ferrara

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso Atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

### **DELIBERA**

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Avvocato e, pertanto,

Procedere, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm, al rimborso in favore della ditta Sterilmedica della somma pari ad €2.000,00 quale refusione delle spese relative al contributo unificato in relazione al giudizio definito dal Tar Catania con sentenza n. 2592/2020;

Autorizzare la spesa complessiva di € 2.000,00, sul conto economico 20010000220 esercizio 2021;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al rimborso del contributo unificato per complessivi € 2.000,00 secondo le modalità indicate nella nota del 23/07/2021 prot.13839;

Munire la presente delibera della clausola d'immediata esecutività al fine di evitare ulteriori aggravii economici connessi all'avvio di azioni esecutive;


**Il Direttore Amministrativo**

(dott. Giovanni Annino)




**Il Direttore Sanitario**

(dr. Giuseppe Giammanco)



**Il Direttore Generale**

(dott. Fabrizio De Nicola)



**Il Segretario**

~~Dott.ssa Maria Antonietta Li Ciani~~  
Mare Du Buitto L. Calia

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

\_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione

\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n.

30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo

\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_